



# COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO COMUNALE -DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI DA AFFEZIONE-

### Art. 1 (OGGETTO)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti:

- a) *il funzionamento*
- b) *e la gestione*

delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli *animali d'affezione*.

2. Per animale da affezione, in conformità al Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animale, deve intendersi “.....ogni animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta, o destinata ad essere tenuta, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da affezione”.

3. Le strutture indicate al comma 1 sono denominate “*Cimiteri per animali d'affezione*” (per brevità d’ora innanzi più semplicemente “*cimitero*”).

### Art. 2 (FINALITA')

1. L'Amministrazione comunale intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:

- a) *assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;*
- b) *realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.*

### Art. 3. (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati nel territorio rurale; è preclusa la realizzazione di cimiteri:

- *nell'ambito Colle di San Miniato,*
- *nell'area ANPIL,*
- *nell'ambito Colline interne.*

2. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentita:

- *l'inumazione delle spoglie (art. 12),*
- *la cremazione (art. 15).*

3. Potranno essere altresì organizzati dal gestore altri servizi – a puro titolo esemplificativo:

- a) *il trasporto o traslazione di spoglie fino al cimitero,*
- b) *il confezionamento delle spoglie,*
- c) *prestazioni addizionali afferenti l'inumazione e la cremazione.*

### Art. 4 (REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati:

- *dal Comune,*
- *da persone giuridiche pubbliche,*

- *da persone giuridiche private (fisiche o non fisiche).*
2. Laddove il cimitero venga realizzato dall'Amministrazione comunale lo stesso potrà essere gestito:
- *o direttamente dall'Amministrazione comunale,*
  - *o tramite concessionari scelti con procedure ad evidenza pubblica in conformità con la normativa vigente.*
3. Nell'eventualità di cui al comma 2 la disciplina di dettaglio inerente:
- *il funzionamento della struttura cimiteriale,*
  - *lo svolgimento dei servizi offerti,*
  - *le tariffe praticate.*
- sarà definita con successivo atto dell'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi in cui il cimitero sia realizzato da soggetti diversi dal Comune gli interessati dovranno:
- a) *richiedere all'Amministrazione comunale il rilascio di formale “permesso a costruire convenzionato”,*
  - b) *acquisire il parere favore dell'ASL,*
  - c) *dimostrare la conformità urbanistica dell'intervento,*
  - d) *assumere formale obbligo di realizzare l'impianto di incenerimento di cui all'art. 15 entro e non oltre anni 5 dal rilascio del “permesso a costruire convenzionato”.*
5. Il permesso a costruire convenzionato è subordinato alla presentazione della documentazione minima appresso indicata:
- a) planimetria in scala 1:200 dalla quale risultano le seguenti caratteristiche strutturali del cimitero:
    - *fascia di rispetto,*
    - *aree di parcheggio,*
    - *accessi e la viabilità interna,*
    - *distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali (art 12),*
    - *area destinata alla dispersione di ceneri (art 15 comma 3)*
    - *all'interramento dei resti da esumazione (art 14 comma 2),*
    - *edifici destinati a servizi collaterali,*
    - *aree destinate a servizi vari o accessori;*
  - b) relazione geologica ed idrogeologica dalla quale risulti:
    - *il modello geologico e idrogeologico del terreno,*
    - *la sua composizione chimico-fisica,*
    - *la presenza di falde freatiche e la loro profondità e direzione,*
    - *la presenza, anche nelle aree circostanti di fonti di approvvigionamento idrico;*
  - c) relazione tecnica attestante la compatibilità del sito per gli aspetti igienico-sanitari, tenuto conto anche dei risultati della relazione geologica;
  - d) elaborati tecnici che evidenzino:
    - *collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto,*
    - *la sua estensione,*
    - *l'orografia.*

## **Art. 5**

### **(AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE)**

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

## **Art. 6**

### **(AMBITI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE)**

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale compete all'AUSL- Dipartimento di Sanità Pubblica- la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.

## **Art. 7**

### **(CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO)**

1. I cimiteri per animali d'affezione devono essere isolati da edifici o centri abitati, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 100 m. dalla recinzione esterna del cimitero.

In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 100 m.

Non osta al rilascio del permesso a costruire convenzionato l'eventuale presenza (all'interno della fascia di rispetto anzidetta) di immobili non utilizzati ad uso abitativo; in tale evenienza gli immobili esistenti potranno essere riconvertiti contestualmente alla realizzazione del cimitero ad "attività o servizi" connessi alla funzionalità del cimitero.

2. Il cimitero dovrà mantenere:

- una distanza minima di 200 metri da pozzi di approvvigionamento di acqua potabile,
- e una distanza minima di 30 metri da pozzi per altro uso.

3. Il cimitero deve:

- essere recintato lungo il perimetro, con recinzione di almeno 2 metri dal piano di campagna,
- essere adeguatamente schermato da una cortina verde.

4. Deve essere realizzata un'area di parcheggio pubblico e di servizio anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale; l'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni; è fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal gestore.

5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato sia di lavandini e servizi igienici; deve essere garantita la fruibilità dei servizi igienici anche ai soggetti diversamente abili.

6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

7. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

8. Deve essere assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

9. La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.

10. L'impianto cimiteriale comprende:

- a) aree destinate al seppellimento (art 12),
- b) aree per la dispersione di ceneri nel terreno (art 15 comma 3),
- c) aree per l'interramento dei resti derivanti dalle esumazione (art 14 comma 2 – "fosse comuni"),
- d) area per i servizi collaterali, comprensiva di spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale,
- e) area per la realizzazione dell'impianto di incenerimento,
- f) area per la gestione rifiuti cimiteriali (art 17).

## **Art. 8**

### **(SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO)**

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti “d’affezione”, classificate nella “Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione” di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4), con i limiti di specie di cui all’articolo 16.1 dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti 2040 del 1° luglio 2004, recante Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1774/2002 nonché del punto 18.1 dell’Allegato A alla delibera della Giunta Regionale Toscana n.825 del 27 agosto 2004, recante direttive per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1774/2002.

2. I limiti di taglia per l’accettazione delle spoglie sono quelle appresso indicate:

- *non oltre cm 160 di lunghezza,*
- *non oltre Kg 110 di peso.*

Eccezioni ai limiti massimi di taglia indicati richiedono espressa autorizzazione comunale; l’autorizzazione è subordinata al positivo parere dell’AUSL.

3. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero:

- *le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi),*
- *i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione),*
- *i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione,*
- *le ceneri degli animali.*

4. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

- *animale di piccola taglia: fino a 10 Kg di peso,*
- *animale di media taglia: da 10 a 35 Kg di peso,*
- *animale di grande taglia: oltre 35 Kg di peso.*

## **Art. 9**

### **(SISTEMA DEI TRASPORTI)**

1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali o del gestore dell’impianto; il trasporto dovrà essere effettuato:

- *nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II),*
- *nel rispetto di quanto appresso indicato.*

2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto sul quale è riportata la dizione “Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all’eliminazione”; il trasporto deve comunque avvenire in conformità con le prescrizioni igienico sanitarie dettata dalla competente AUSL.

3. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione “Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1”.

## **Art. 10**

### **(TENUTA DEL REGISTRO PRESENZE)**

1. Il soggetto, pubblico o privato, preposto alla gestione del cimitero per animali da affezione, è tenuto a compilare apposito registro, vidimato dalle competenti strutture AUSL in materia di sanità veterinaria, in cui sono annotati:

- *specie animale sepolta,*
- *generalità del proprietario e del consegnatario se diverso dal proprietario,*
- *data di accettazione delle spoglie o delle ceneri,*
- *estremi identificativi dell’animale riferiti alla relativa anagrafe,*
- *luogo di sepoltura,*

- *le eventuali variazioni avvenute in seguito per esumazione, trasporto di ceneri ecc.,*
- *data e soggetto cui sono restituite le ceneri nel caso di incenerimento avvenuto all'interno del cimitero.*

2. Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegare al registro.

### **Art. 11**

#### **(PRESCRIZIONI SANITARIE PER GLI ADDETTI AI LAVORI NEL CIMITERO)**

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

### **Art. 12**

#### **(FOSSE DI SEPPELLIMENTO)**

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica, mineralogica e idrogeologica in relazione.

Il terreno dell'area cimiteriale deve:

- *essere dotato di caratteristiche meccaniche tali da consentire un facile dissodamento sino alla profondità di m. 2,00 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso,*
- *trovarsi al di sopra della falda freatica,*
- *avere un adatto grado di porosità e permeabilità tale da consentire all'acqua di permeare e quindi favorire la mineralizzazione delle spoglie.*

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni.

2. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento rispettivamente di 5 e 10 anni.

3. Il fondo di ogni fossa deve trovarsi ad una distanza di non meno di m. 0,50 dalla massima escursione del livello della falda.

4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00) e deve essere eseguita con terreno vegetale o ghiaia.

6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc..), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

7. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30.

8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altra struttura, con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

### **Art. 13**

#### **(SISTEMA DI SEPPELLIMENTO)**

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

3. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto, che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del gestore del cimitero.

## **Art. 14** **(ESUMAZIONI)**

1. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

2. I resti mortali o mineralizzati derivati dal disseppellimento potranno, su richiesta dei proprietari:

- *essere inceneriti,*
- *essere sepolti all'interno del cimitero in aree a ciò destinate (fosse comuni),*
- *essere restituiti.*

Nel caso di restituzione i proprietari potranno disporre la sepoltura in terreni privati (al di fuori dei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992) idonei sotto il profilo idrogeologico; le fosse scavate dovranno avere le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Qualora il proprietario non disponga alcunchè (non chieda la riconsegna, l'incenerimento o la sepoltura) i resti mortali o mineralizzati derivati dal disseppellimento sono avviati alle fosse comuni.

In via straordinaria sono ammessi singoli seppellimenti di resti mortali e resti mineralizzati.

3. I rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni devono essere smaltiti in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 254/03.

## **Art. 15** **(CREMAZIONE)**

1. La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento.

2. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

L'impianto dovrà soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 12 e Allegato IV), inoltre dovrà essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi regionale ai sensi del predetto Regolamento.

In particolare vengono osservate le seguenti prescrizioni:

- a) *le spoglie e le parti animali destinate all'incenerimento sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori e in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a non esporle a uccelli, roditori e insetti;*
- b) *l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;*
- c) *la camera di combustione ha capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a cm 160 e peso fino a Kg 110;*
- d) *l'impianto di incenerimento è dotato di post-combustore;*
- e) *i gas prodotti dalla combustione sono portati alla temperatura di almeno 850° C misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione;*
- f) *sono presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.*

3. Le ceneri derivate dal processo di combustione potranno:

- *essere disperse in aree opportunamente a cioè destinate all'interno del cimitero, eventualmente previo parere ambientale della competente struttura ARPAT;*
- *essere inserite in contenitori (urne) a perfetta tenuta; le urne devono possedere una chiusura ermetica e recare all'estero una etichetta che consenta la identificazione dell'animale. Le urne saranno consegnate al proprietari dell'animale cremato. Le ceneri riconsegnate ai proprietari potranno, dagli stessi, essere disperse in aree private; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .*

#### **Art. 16**

##### **(SOPPRESSIONE DEL CIMITERO)**

1. Nel caso di cimiteri per animali da affezione realizzati da soggetti diversi dal Comune l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune medesimo. L'ASL esprime parere in merito alla soppressione e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La soppressione del cimitero (comunale o non comunale) può essere effettuata solo se siano trascorsi:
  - *5 anni dall'ultima inumazione di animali di piccola taglia,*
  - *10 anni dall'ultima inumazione di animali di grossa taglia.*
3. Soppresso il cimitero gli edifici presenti nella fascia di rispetto di cui all'art. 7 potranno essere riconvertiti a "funzione abitativa" nel rispetto della disciplina in materia edilizia-urbanistica esistenti al momento in cui viene avanzata domanda di riconversione.

#### **Art. 17**

##### **(SANZIONI)**

1. Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, nel caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
2. Successive e/o reiterate violazioni del Regolamento comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione.